



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI (LFPS)**

Assunto il 11/04/2019

Numero Registro Dipartimento: 1345

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4755 del 12/04/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ENTE CSIA - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATICI AVANZATI- PER LO SVOLGIMENTO DI N. 3 EDIZIONI DI UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER "OPERATORE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA, L'ACCOGLIENZA E LE INFORMAZIONI" ART. 40 L.R. 18/85.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

la L.R. n. 7/96 recante "*Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n° 206 del 15/12/2000 e ss.mm.;

la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm. ed ii. con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della Giunta Regionale;

la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm. e ii.;

il D.D.G. n. 12701 del 08/11/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale alla dott.ssa Edith Macrì presso "UOT Funzioni Territoriali" - Dipartimento 7 "Lavoro, formazione e politiche sociali";

il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018 di nomina del Dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Formazione Lavoro e Politiche Sociali e del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

la Legge Regionale n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04/08/86 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;

la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D. lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);

la L. R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

la scheda 377, relativa al profilo professionale di operatore per l'organizzazione delle attività di segreteria, l'accoglienza e le informazioni, del Repertorio delle qualificazioni della Regione Calabria di cui ai Decreti Dirigenziali n. 11879 del 10/10/2016 e n. 14526 del 24/11/2016.

PREMESSO CHE:

con istanza prot. 21 del 05/04/2019 acquisita al Protocollo SIAR n. 141419 del 05/04/2019, il Consorzio per lo sviluppo di sistemi informatici avanzati CSIA con sede amministrativo-didattica in Cosenza via G.Tommasi, n.25, ha avanzato richiesta di riconoscimento per n. 3 (tre) edizioni del corso di formazione per il profilo di "Operatore per l'organizzazione delle attività di segreteria, l'accoglienza e le informazioni" per come previsto dal Repertorio delle qualificazioni della Regione Calabria;

CONSIDERATO che il legale rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di sistemi informatici avanzati CSIA, ha dichiarato di:

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti fallimentari in corso;
- di impegnarsi a sottoscrivere con i docenti e i non docenti contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente;
- di realizzare il corso conformemente a quanto previsto dagli standard formativi minimi previsti dal repertorio delle qualificazioni della Regione Calabria;
- di non avere contenziosi in corso con la Regione Calabria;
- di ammettere al corso esclusivamente soggetti che abbiano i requisiti e i titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- di accettare i controlli della Regione Calabria.
- di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, all'Ufficio competente della Regione Calabria, tutte le variazioni che potrebbero interferire con le condizioni e i requisiti di base che hanno dato luogo al riconoscimento del corso;
- di svolgere l'attività formativa senza richiedere il concorso finanziario, diretto o indiretto, della Regione Calabria;
- di ottemperare alle prescrizioni art. 17 Titolo I capo III del D.lgs 81/2008 "Attuazione art. 1 Legge 123/2007" in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, modificata dal D.lgs 106/2009.

VERIFICATA la coerenza degli esiti d'istruttoria con quanto previsto dalla succitata L. R. n. 18/85 e dalla specifica normativa di settore, si propone :

di riconoscere il corso di formazione per "Operatore per l'organizzazione delle attività di segreteria, l'accoglienza e le informazioni" in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia, il quale sarà strutturato nel modo seguente:

- durata del corso: 600 ore , di cui 300 ore in aula, 60 ore in Fad, 240 ore di stage;
 - requisiti allievi: maggiore età, assolvimento dell'obbligo di istruzione;
 - onere a carico dei partecipanti: € 1.050,00 onnicomprensivo;
 - assenze consentite: massimo 30% del monte orario totale non concentrate in singoli moduli;
- di prevedere che, almeno 15 giorni prima dell'inizio del corso di formazione, il soggetto attuatore dovrà trasmettere all'Ufficio regionale competente per la provincia di Cosenza, la seguente documentazione:
- l'elenco allievi e copia dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
 - la dichiarazione attestante che nulla è variato rispetto all'accreditamento regionale di cui al decreto n. 7856 del 01/06/2012;
 - la dichiarazione sostitutiva da parte del Legale Rappresentante attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nella attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
 - la dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante , attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs.81/2008;
 - la relazione di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
 - la dichiarazione di assunzione di impegni da parte del Legale rappresentante dell'Ente in merito:
 - alla compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'Ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
 - all'ammissione al corso esclusivamente dei soggetti che abbiano i requisiti e i titoli indicati nel progetto formativo e previsti dalla normativa comunitaria , nazionale e regionale vigente;
 - di portare a termine l'attività corsuale autorizzata anche in caso di riduzione degli allievi ad una sola unità;
 - all'inserimento, per ciascun corso, di un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;
 - all'accettazione dei controlli da parte degli incaricati della Regione Calabria;
 - a comunicare, tempestivamente, all'Ufficio competente della Regione Calabria, tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;
 - all'aver ottemperato alle prescrizioni del D.Lgs.n.81/2008;
- di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe , vidimato in ogni sua pagina dal competente Ufficio regionale;
- di dare atto che, in relazione alla necessaria comunicazione antimafia, è stata effettuata richiesta PR_CSUTG_Ingresso_0106685_20181017, tramite servizio banca dati nazionale, e, viste le risultanze, la stessa ha dato esito negativo;
- di dare atto che l'Ufficio regionale competente ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto nel progetto formativo approvato;
- di dare atto che l'autorizzazione rilasciata può essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi riconosciuti. Inoltre, l'autorizzazione concessa, è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio;
- di dare atto che, al termine dello svolgimento del corso, il soggetto attuatore rilascerà agli allievi un attestato di qualifica in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 18/1985 articolo 40;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- dato atto che non risultano conflitti d'interesse di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990;
- attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto da parte del responsabile di procedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate:

di riconoscere il corso di formazione per "Operatore per l'organizzazione delle attività di segreteria, l'accoglienza e le informazioni" in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia, strutturato nel modo seguente:

- durata del corso: 600 ore , di cui 300 ore in aula, 60 ore in Fad, 240 ore di stage;
 - requisiti allievi: maggiore età, assolvimento dell'obbligo di istruzione;
 - onere a carico dei partecipanti: € 1.050,00 onnicomprensivo;
 - assenze consentite: massimo 30% del monte orario totale non concentrate in singoli moduli;
- di prevedere che, almeno 15 giorni prima dell'inizio del corso di formazione, il soggetto attuatore dovrà trasmettere all'Ufficio regionale competente per la provincia di Cosenza, la seguente documentazione:
- l'elenco allievi e copia dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
 - la dichiarazione attestante che nulla è variato rispetto all'accreditamento regionale di cui al decreto n. 7856 del 01/06/2012;
 - la dichiarazione sostitutiva da parte del Legale Rappresentante attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nella attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
 - la dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante , attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs.81/2008;
 - la relazione di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
 - la dichiarazione di assunzione di impegni da parte del Legale rappresentante dell'Ente in merito:
 - alla compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'Ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
 - all'ammissione al corso esclusivamente dei soggetti che abbiano i requisiti e i titoli indicati nel progetto formativo e previsti dalla normativa comunitaria , nazionale e regionale vigente;
 - di portare a termine l'attività corsuale autorizzata anche in caso di riduzione degli allievi ad una sola unità;
 - all'inserimento, per ciascun corso, di un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;
 - all'accettazione dei controlli da parte degli incaricati della Regione Calabria;
 - a comunicare, tempestivamente, all'Ufficio competente della Regione Calabria, tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;
 - all'aver ottemperato alle prescrizioni del D.Lgs.n.81/2008;
- di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe , vidimato in ogni sua pagina dal competente Ufficio regionale;
- di dare atto che, in relazione alla necessaria comunicazione antimafia, è stata effettuata richiesta PR_CSUTG_Ingresso_0106685_20181017, tramite servizio banca dati nazionale, e, viste le risultanze, la stessa ha dato esito negativo;
- di dare atto che l'Ufficio regionale competente ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto nel progetto formativo approvato;
- di dare atto che l'autorizzazione rilasciata può essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi riconosciuti.
- Autorizza, sin da ora, il Consorzio per lo sviluppo di sistemi informatici avanzati CSIA, a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzati per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata e contestuale comunicazione alla Regione Calabria, Ufficio di Cosenza, purchè, alla data di presentazione di detta istanza non sia stato effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30gg) che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata;
- l'autorizzazione concessa, è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio;

di dare atto che, al termine dello svolgimento del corso, il soggetto attuatore rilascerà agli allievi un attestato di qualifica in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 18/1985 articolo 40;
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
dato atto che non risultano conflitti d'interesse di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990;
di stabilire che in considerazione dei tempi di validità delle autocertificazioni, l'avvio della attività formativa autorizzata, dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione;
di notificare copia del presente provvedimento al Consorzio per lo Sviluppo di sistemi Informatici Avanzati CSIA con sede legale a Cosenza via G. Tommasi, n.25 da parte del Responsabile del Procedimento;
di disporre la Pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n.11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs 14/03/2013 n.33, entrambi a richiesta del Dirigente Generale di Dipartimento proponente;
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria di Catanzaro da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

LA RATTA FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MACRI' EDITH

(con firma digitale)